



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Regolamento sull'accesso agli impieghi di operaio, applicativo della LR 5 dicembre 2005, n.20.

Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le assunzioni nell'Ente Foreste della Sardegna (di seguito Ente) del personale operaio generico, qualificato o superiore, di cui all'articolo 13 della LR 9 giugno 1999, n.24, modificato dall'articolo 9 della LR 9 agosto 2002, n.12, appartenente ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n.20, e secondo le procedure definite dalle deliberazioni della Giunta regionale 30 marzo 2004, n. 15/12 e 27 maggio 2004, n. 24/26.
2. Possono accedere all'impiego di operaio generico, qualificato o superiore i disoccupati ed inoccupati.
3. Sono fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa contrattuale.

Articolo 2 – Richiesta di avviamento

1. L'Ente invia al Centro dei Servizi per il Lavoro (di seguito CSL), nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, la richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori da adibire agli impieghi di operaio generico, qualificato o superiore.
2. Il CSL predisponde apposito avviso pubblico di selezione degli aspiranti all'assunzione. Entro i trenta giorni precedenti la data fissata per l'avviamento, ridotti a quindici nel caso di assunzione a tempo determinato, il CSL provvede alla pubblicazione dell'avviso e a trasmetterne copia all'Ente. Anche l'Ente, nei cinque giorni successivi alla ricezione, provvede alla pubblicazione dell'avviso sui giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale, nonché nel proprio albo e sito internet.
3. L'avviso deve indicare:
 - numero delle assunzioni da effettuare;
 - qualifica e profilo professionale richiesto;
 - mansioni da svolgere;
 - tipologia contrattuale e relativo trattamento economico;
 - documenti da presentare al CSL per partecipare alle procedure di selezione;
 - giorno ed ora della chiamata dei lavoratori presso il Centro per la partecipazione alla selezione;
 - modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria;
 - durata di validità della graduatoria;
 - indicazione della data e dell'ora della selezione di cui all'articolo 4;
 - l'organo al quale presentare ricorso, nei casi previsti dalla normativa vigente, e i relativi termini;
 - i requisiti generali di cui all'articolo 3.
4. L'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali, chiede al CSL di dare priorità, nell'avviamento a selezione, a quei lavoratori che hanno il requisito della residenza nei comuni titolari dei terreni interessati dagli interventi forestali.

Articolo 3 – Requisiti generali

1. Possono partecipare alla selezione per gli impieghi di operaio generico, qualificato o superiore, nei termini e nei modi indicati nell'avviso, tutti i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 3 del DPCM 7 febbraio 1994;
 - età non inferiore agli anni 18;
 - idoneità fisica all'impiego. L'Ente ha la facoltà di sottoporre il personale reclutato a visita medica di controllo, secondo la normativa vigente.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del DPR 10 gennaio 1957, n.3.

Articolo 4 - Partecipazione alla selezione.

1. Gli interessati dovranno presentarsi al CSL nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nel giorno ed ora indicati nell'avviso. Essi dovranno compilare una domanda di partecipazione autocertificando, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, i dati anagrafici e professionali, nonché il possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico. Inoltre, dovranno presentare i documenti indicati nell'avviso.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti dai lavoratori alla data di presentazione della domanda, di cui al comma 1.

Articolo 5 - Criteri per la formazione della graduatoria.

1. In applicazione dei parametri di selezione di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2004, n. 15/12, la graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio, determinato dal concorso dei seguenti elementi:
 - a. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - b. stato di disoccupazione.
2. Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:
 - a. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
 - b. a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per i soggetti che partecipano alle selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 10 punti per le assunzioni a tempo determinato con riferimento al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);
 - c. ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti;
 - d. allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno.
3. A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione:
 - a. persone di età più elevata;
 - b. donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
 - c. lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica amministrazione nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con riferimento alla durata misurata in anni, mesi, giorni;
 - d. lavoratori socialmente utili;
 - e. lavoratori in mobilità.
4. Il CSL redige la graduatoria ed entro i cinque giorni successivi la rende nota, con le modalità previste per gli avvisi di selezione, e la trasmette all'Ente per gli adempimenti successivi riguardanti le prove di idoneità e le assunzioni.
5. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità che devono essere svolte a cura dell'Ente.
6. La responsabilità del procedimento relativa alle prove di idoneità e di assunzione compete all'Ente.

Articolo 6 - Convocazione

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria l'Ente convoca in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i lavoratori aventi diritto secondo l'ordine della medesima graduatoria e li sottopone a prova di idoneità.
2. I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità, sono cancellati dalla graduatoria.

3. I lavoratori che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità, sono convocati in una data successiva.

Articolo 7 - Prove di idoneità

1. L'Ente sottopone il personale reclutato a prove di idoneità finalizzate a:
 - verificare le reali capacità a svolgere le mansioni indicate nell'avviso di selezione;
 - evitare danni alle persone e cose.
2. Le prove di idoneità per l'impiego di operaio generico, qualificato o superiore consistono in una delle prove tecnico-pratiche, stabilite e distinte dalla direzione generale dell'Ente a seconda della mansione richiesta.

Articolo 8 - Assunzione

1. Il lavoratore che ha superato la prova di idoneità, di cui all'articolo 7, è assunto a tempo determinato o indeterminato.
2. Al momento dell'assunzione l'Ente, per la parte di propria competenza, è tenuto a verificare la veridicità delle autocertificazioni acquisite.
3. L'assunzione deve essere effettuata con atto scritto nel quale devono essere specificati: la data di inizio del rapporto di lavoro, la sede di lavoro, il livello di inquadramento, il periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal contratto nazionale e dal contratto integrativo regionale. Nel caso di assunzione a tempo determinato dovrà essere indicata anche la scadenza del rapporto di lavoro.

Articolo 9 – Personale antincendio

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche per l'assunzione del personale operaio da destinare alle attività di antincendio boschivo e di prevenzione antincendio.
2. In deroga a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 2, il CSL provvede alla pubblicazione dell'avviso di selezione degli aspiranti all'assunzione e a trasmetterne copia all'Ente, entro i quindici giorni precedenti la data fissata per l'avviamento, ridotti a dieci nei casi di urgenza e indifferibilità.
3. In deroga a quanto disposto al comma 4 dell'articolo 2, l'Ente chiede al CSL di dare priorità, nell'avviamento a selezione, a quei lavoratori che hanno il requisito della residenza nei comuni nei cui territori ricadono postazioni Anti Incendio Boschivo (AIB), previste dal Piano Regionale Anti Incendi (PRAI) vigente, e a quelli impiegati nelle precedenti campagne antincendio.
4. Oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 3, per le qualifiche sotto elencate sono richiesti i seguenti limiti di età;
 - a. operai addetti al servizio di lotta attiva: dai 18 ai 50 anni di età;
 - b. vedette: dai 25 ai 55 anni di età;
 - c. addetti alle pompe: dai 18 ai 50 anni di età;
 - d. autisti: dai 25 ai 50 anni di età;
 - e. autobottisti: dai 25 ai 50 anni di età.
5. Il lavoratore che ha superato la prova di idoneità, di cui all'articolo 7, è assunto a tempo determinato di norma per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre.

Articolo 10 - Stipula degli Accordi e apertura di nuovi cantieri ex art. 37 della LR 5 dicembre 2005

1. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano il quadro di riferimento per la stipula di accordi tra le Organizzazioni Sindacali, i Comuni, le Province e l'Ente Foreste della Sardegna per l'apertura di nuovi cantieri, ai sensi dell'articolo 37 della LR 5 dicembre 2005, n.20.
2. Gli accordi sono integrativi e attuativi del presente regolamento e sono avviati dall'Ente sulla base di programmi che prevedono l'assunzione di operai generici, qualificati o superiori.
3. Negli accordi possono essere meglio specificati i criteri per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 5.
4. Gli accordi devono essere stipulati entro un mese dalla prima convocazione delle parti, di cui al comma 2.

5. Nel caso di mancata stipula dell'accordo, l'Ente procede all'avvio delle selezioni di personale operaio generico, qualificato e superiore secondo le procedure definite nel presente regolamento.

Articolo 11 – Disposizioni finali

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le procedure di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 30 marzo 2004, n. 15/12 e 27 maggio 2004, n. 24/26.
3. E' abrogato il "Regolamento disciplinante le modalità di accesso all'Ente Foreste della Sardegna degli operai generici 1° livello paga ai sensi della LR n. 20 del 5 dicembre 2005, art. 37", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste Sardegna con deliberazione n. 51 del 7 giugno 2006.

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.